

Alla Regione Molise
Servizio Valutazioni Ambientali
via Genova 11
86100 Campobasso
regionemolise@cert.regione.molise.it
arpamolise@legalmail.it
aia@arpamolise.it

25 giugno 2015

Oggetto : Osservazioni inerenti la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e la Autorizzazione Unica ex art. 12 dpr 387/2003, depositate il 13.07.2013 dalla società Herambiente Spa, per l' "impianto IPPC" sito in Pozzilli, via dell'Energia

- **Deliberazione della Giunta Regionale n. 231 del 19.05.2015**
- **Conferenza dei Servizi del 29 giugno 2015**

Alla scrivente associazione preme, in primo luogo, **ribadire la necessità che l'impianto di incenerimento Energout esistente venga dotato di Autorizzazione Integrata Ambientale.** Questo obiettivo è stato da noi chiaramente espresso in ogni sede e in ogni occasione e ha determinato, a suo tempo, la scelta di presentare denuncia alla Commissione UE in quanto l'autorizzazione vigente non era nella forma di AIA.

La decisione della Commissione di tenere conto della nostra segnalazione, di attivare la procedura di infrazione e ad archivarla solo ad avvenuto inizio della presente procedura di rilascio di AIA¹ ci ha confermato nelle nostre convinzioni e ci ha spinto ulteriormente a partecipare attivamente alla procedura stessa proponendo osservazioni sulla documentazione depositata dal gestore (a partire dal quella del 30.11.2013 relativo alla Conferenza dei Servizi del 5.12.2013 a quella resa pubblica il 9.03.2015 con le note del 7 aprile 2015).

Siamo le prime a ritenere tardiva e estremamente lungo il tempo di svolgimento della procedura a partire dal tempo trascorso tra il deposito della domanda (13.07.2013) e la sua evidenziazione pubblica (9.03.2015) ma questo non può essere l'alibi per scorciatoie non rispettose delle norme.

Per quanto sopra ritenevamo che la convocazione della Conferenza dei Servizi del 29 giugno 2015 potesse chiudere positivamente tale annosa questione relativa alla AIA per l'impianto come esistente.

Per questo ritenevamo, per dare un contributo alla seduta, di redigere delle note inerenti alla considerazione o meno delle nostre osservazioni e proposte nell'ambito del documento tecnico di AIA tenendo conto di quanto emerso dal verbale della seduta del 13.05.2015 come pure al contenuto delle integrazioni richieste e inviate dal gestore.

Ci troviamo invece a dover commentare e segnalare le incongruenze di un atto regionale che si è inserito in questo iter.

1. Criticità dei contenuti della DGR 231 del 19.05.2015

¹Procedura EU-PILOT 2652/11/ENVI chiusa il 27.03.2015 in considerazione della attivazione della procedura di AIA come indicato nella comunicazione ricevuta dalla scrivente Associazione.



L'approvazione da parte della Giunta Regionale del Molise (delibera 231 del 19.05.2015) di un atto che include non solo e tanto l'introduzione di un nuovo codice CER (191212 "CSS non conforme") ma di "prendere atto della comunicazione della società Herambiente Spa relativa all'adeguamento della Società Herambiente a quanto disposto dal DL 133/2014, convertito nella legge 164 del 11.11.2014 per quanto attiene al funzionamento dell'impianto a saturazione, al carico termico massimo" ha però modificato il quadro procedurale e autorizzativo che può presentare – a nostro avviso - diversi rilievi di non conformità sia con le norme nazionali che comunitarie.

In primo luogo si rileva che l'atto regionale – pur richiamando la necessità di una "più approfondita analisi istruttoria in considerazione del procedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA) in corso" costituirebbe una "modifica non sostanziale" di una non precisata autorizzazione vigente.

E' pacifico che l'autorizzazione vigente è la determinazione 287 del 1.07.2009 modificata dal successivo atto n. 368 del 18.12.2012 , **autorizzazioni ritenute non conformi alla normativa europea in quanto non redatte quali autorizzazioni integrate ambientali.**

Pertanto appare difficile comprendere come sia possibile modificare (sostanzialmente o meno che sia) una autorizzazione quando non è in essere una autorizzazione nella forma prevista dalla normativa ovvero una AIA (si rammenta che si è contestato nelle nostre osservazioni la tesi dell'impresa per cui l'AIA sarebbe dovuta solo per effetto delle modifiche apportate con il DLgs 46/2014 anziché all'originario Dlgs 59/2005).

Un primo aspetto, pertanto, è costituito da un atto che modifica una autorizzazione che non è stata ancora rilasciata nella sua forma dovuta e che pertanto non può essere modificata come prevede anche il decreto "sblocca italia"² che presuppone l'AIA per gli impianti oggetto della normativa suddetta.

Correttamente, peraltro, nella seduta della Conferenza dei Servizi del 13.05.2015 il Gruppo Istruttore ha deciso di procedere alla istruttoria per la domanda presentata ovvero per il rilascio di AIA per un impianto di incenerimento/coincenerimento con la configurazione esistente e sulla base dei contenuti della domanda del gestore (del 13.07.2013).

Si ritiene pertanto che non si può istituire alcuna nuova procedura di modifica se non dopo la approvazione della AIA per l'esistente.

Pur non condividendo la lunghezza dell'iter istruttorio sulla domanda di AIA si ritengono infondati i motivi per cui il gestore pretenda il rilascio della AIA entro il 7.07.2015.

Il gestore non ha contestato finora in alcun modo l'allungamento dei tempi della istruttoria, allungamento dei tempi che, a nostro avviso, ha avvantaggiato esclusivamente il gestore stesso posticipando nel tempo gli adeguamenti tecnologici, gestionali e di processo da prescrivere nella AIA rispetto alle prescrizioni delle determinazioni precedenti e comunque in essere fino al rilascio della nuova autorizzazione.

La richiesta del gestore non ha alcun fondamento in quanto non si è verificato né si può verificare alcuna soluzione di continuità (decadenza) dell'autorizzazione vigente in carenza di AIA e la fretta attuale del gestore appare strumentale e finalizzata esclusivamente a "cogliere" le opportunità del DL 133/2014 "sblocca italia". Ma la forma con cui la Regione Molise ha voluto "prendere atto" di tale richiesta del gestore è errata nel merito e nel metodo.

² "Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli impianti esistenti, le autorità competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico RI e, quando ne ricorrono le condizioni e nel medesimo termine, adeguano in tal senso le autorizzazioni integrate ambientali".

La delibera 231/2015 contiene infatti un ulteriore, e più evidente, vizio di non conformità rappresentato dal seguente passaggio in accordo con la tesi del gestore e della domanda di modifica presentata il 8.08.2014: **“VERIFICATO** che l'impianto di Herambiente S.p.A., precedentemente Energonut S.p.A., è stato assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della L.R. 21/2000 e s.m.i. e dell'art. 6, comma 5, lettera a) del d.lgs 152/2006 e s.m.i. e che, in tale ambito, è stata valutata positivamente la compatibilità ambientale dell'impianto con riferimento al carico termico massimo in funzione della potenza termica massima del bruciatore, incluso il rispetto delle disposizioni sullo stato della qualità dell'aria;

Tale condizione appare una di quelle fondamentali per il rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del decreto “sblocca italia” che condiziona la modifica della autorizzazione a “saturazione del carico termico” solo qualora “sia stata valutata positivamente la compatibilità ambientale del progetto” ovvero “qualora la valutazione di impatto ambientale sia stata autorizzata” in tale direzione.

La Regione Molise considera la procedura di VIA, iniziata col deposito della documentazione il 8.07.2008, e conclusa con la delibera della Giunta Regionale del 11.05.2009 n. 488 come idonea a dimostrare la compatibilità ambientale anche per il nuovo assetto proposto.

Questa tesi non ha fondamento.

Si rammenta che l'atto di VIA suddetto riguardava un impianto di coincenerimento (art. 5 e art. 21 c. 3, Dlgs 133/2005) di biomasse e rifiuti speciali e, tra le prescrizioni ivi indicate, inserite nella successiva autorizzazione, vi è quella di “utilizzare un quantitativo di biomasse, rifiuti e/o materie prime non superiore a 85.000 t/a”.

Abbiamo già fatto notare, rispetto alla domanda di AIA presentata dal gestore e a quanto riportato sul sito web che l'impianto in questione, in realtà, è un impianto di incenerimento di rifiuti speciali non pericolosi e non una “centrale elettrica cogenerativa”, questo aspetto è secondario e non qualifica l'attività IPPC soggetta (a suo tempo) alla direttiva sulla riduzione e prevenzione integrata dall'inquinamento e oggi alla direttiva sulle emissioni industriali 75/2010.

Per dirla con il gestore “L'impianto di coincenerimento di rifiuti non pericolosi della società HERAmbiente S.p.A. (ex Energonut S.p.A.) di Pozzilli (IS) è un impianto esistente la cui finalità principale è il recupero di energia da rifiuti non pericolosi utilizzati, questi ultimi, come unici combustibili.”

Pertanto la potenza termica dell'impianto non è l'unica (non)variabile da considerare, nella normativa sulla VIA uno dei criteri per stabilire l'obbligo o meno di VIA è l'incremento o esattamente “ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente Allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente Allegato.”

Nel caso specifico tale limite (soglia dimensionale) per gli inceneritori è fissata in 100 t/g per l'obbligo di VIA e di 10 t/g per gli impianti da sottoporre a verifica di assoggettabilità (screening) di VIA. Questo è l'unico parametro corretto per identificare se la procedura di VIA conclusa nel 2008 “copre” anche le modifiche proposte dal gestore il 8.08.2014.

Nel nostro caso la capacità di incenerimento (quantità di rifiuti avviati a combustione su base annua) passerebbe dalle attuali autorizzate 93.500 t/a (Determine 358/2012) a 149.500 t/a con la “saturazione termica” richiesta da Herambiente.

E' pacifico per noi (ma anche per il Gruppo Istruttore per quanto riportato nel verbale del 13.05.2015) **che l'incremento dimensionale è da tale da rendere necessario una nuova VIA per l'impianto prima di ogni autorizzazione, come peraltro in corso per altri impianti nelle medesime condizioni di quello in esame.**



L'incremento della quantità di rifiuti da avviare a incenerimento per effetto della saturazione del carico termico è tale, inoltre, che si tratta di "modifica sostanziale" sia alla previgente autorizzazione che alla AIA in corso per l'impianto esistente.

La delibera regionale pertanto avrebbe dovuto concludersi non con una "presa d'atto" (del tutto anomala e irrituale visto che la normativa per impianti del genere richiede autorizzazioni esplicite) ma con la sospensione della procedura autorizzativa disponendo la procedura di VIA sulle modifiche proposte.

A latere di questa questione che determinano, a nostro avviso, una evidente violazione delle normative italiane ed europee in materia di VIA e sulla quale ci si riserva di prendere ogni iniziativa legale e amministrativa atta a contrastare l'efficacia della delibera regionale, si rileva che il decreto "sblocca italia" si riferisce a impianti "di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati". **Non risulta a chi scrive che l'impianto in esame sia finalizzato a incenerire rifiuti urbani e assimilati ma esclusivamente rifiuti speciali come più volte dichiarato dallo stesso gestore.**

Nella domanda di AIA il gestore sottolinea di non essere sottoposto alla verifica della applicazione della formula R1 sul rendimento energetico prevista dalla normativa per la qualificazione come "impianto di recupero energetico" in quanto non incenerisce rifiuti urbani. Per l'esattezza afferma: "E' doveroso evidenziare che la Direttiva europea 2008/98/CE ha introdotto norme precise e ha stabilito il quadro giuridico per quanto concerne il trattamento dei rifiuti. In particolare, per quanto riguarda il recupero energetico dei rifiuti solidi urbani, non applicabile al caso di specie, ..." (p. 108)


Pertanto appare strano che nella domanda di AIA il gestore si preoccupi di "evitare" di documentare puntualmente il rispetto della formula R1 dichiarandosi non soggetto a quella specifica modalità di verifica in quanto utilizza rifiuti speciali mentre, per acquisire la qualifica di impianto energetico ai fini delle opportunità aperte con il decreto "sblocca italia" l'impianto diverrebbe improvvisamente per rifiuti urbani e assimilati (senza comunque documentare, nella domanda di modifica del 8.08.2014, il rispetto della formula di efficienza energetica a questo punto pienamente applicabile).

2. Annotazioni sulle integrazioni del gestore per l'AIA dell'impianto esistente

In merito al contenuto delle osservazioni presentate dalla scrivente associazione con nota 7.04.2015 si precisa che le stesse vengono confermate integralmente e considerate qui ritrascritte.

Le seguenti considerazioni tengono conto del contenuto delle integrazioni presentate da Herambiente con documento datato 3.06.2015 per gli aspetti di interesse.

- Viene presentato un algoritmo per la verifica e il controllo del rispetto delle condizioni di temperatura e tempo di postcombustione (T2S) richiamando i risultati di una ricerca datata 5.03.2014 e realizzata ad hoc sull'impianto da istituti di ricerca (allegato III). Nell'allegato disponibile, sintesi dello studio, si rimanda ad un "allegato 1 al presente documento" che non messo a disposizione del gestore. Pertanto non è possibile conoscere il dettaglio di tale verifica. Si segnala che nella nota disponibile gli estensori parlano di "realizzazione di un modello a parametri concentrati in grado di descrivere i processi di gassificazione del CDR, di combustione del syngas in fase gassosa e di scambio termico tra i prodotti della combustione e le pareti del primo canale radiante dell'Impianto". E' pacifico che la combustione di un solido, anche effettuata con aria stechiometrica, determini la parziale gassificazione ma il passaggio suddetto sembra invece riferirsi a un modello per un impianto di gassificazione/pirolisi del combustibile seguito da una distinta combustione del syngas prodotto e non in una combustione in unica fase (caldaia "tradizionale").



- Ferma l'esigenza di chiarimento per quanto sopra indicato, da quanto riportato a p.11 delle integrazioni, l'altezza della zona di postcombustione sarebbe di 14,5 metri, considerando una area di sezione di 37,44 mq significa un volume di 543 mc. Un valore superiore a quello indicato nella domanda (468 mc) e su cui abbiamo segnalato perplessità in quanto apparentemente elevato rispetto alla volumetria complessiva dichiarata della caldaia (620 mc). Il disegno riportato a p.12 delle integrazioni conferma le caratteristiche suddette della caldaia, dobbiamo pertanto supporre che l'ultima immissione di aria secondaria avvenga nelle immediate vicinanze della griglia. Questo non è chiaramente visibile nei disegni disponibili. La configurazione della caldaia o meglio il rapporto tra zona di combustione e di postcombustione continua a sembrarci anomalo.
- Nella tabella di conversione (pp. 18-19) dei CER dei rifiuti autorizzati compare il CER 191212 indicato tra quelli "richiesti nella autorizzazione unica". Per quanto concerne questo CER (CSS classe 4 "non conforme") non risulta che sia stato oggetto di richiesta di autorizzazione se non con distinta richiesta di "modifica non sostanziale" del 8.08.2014 confluita nella già ricordata delibera regionale 231/2015 ma, per quanto sappiamo, non confluito nel procedimento di rilascio della AIA all'impianto esistente.
- In merito al contenuto del manuale dello SME e delle modalità di validazione ed espressione dei dati di monitoraggio riteniamo opportuno rilevare quanto segue.
In tema di validazione dei dati oltre al criterio della percentuale minima di dati rilevati durante un periodo di "stato di marcia" dell'impianto nel manuale si prevede - oltre a quanto già stabilito dalle norme esistenti quanto segue:

Il campione elementare da validare, sui cui sono già stati applicati i coefficienti della curva di taratura determinati in sede di verifiche di QAL2, è sottoposto in cascata ai seguenti controlli:

controllo soglie, ovvero si verifica se il campione è compreso all'interno di un determinato range di valori;

controllo gradiente, ovvero si verifica se la differenza tra il campione corrente e quello valido precedentemente acquisito è inferiore ad un determinato valore;

controllo digitali, ovvero si verifica se il campione corrente è stato acquisito in corrispondenza di anomalie e/o allarmi della strumentazione e/o del sistema di campionamento.

(...)

I soli campioni elementari validi concorrono al calcolo della media di 10 minuti e della media semioraria. I valori medi così calcolati sono a loro volta soggetti ad una serie di controlli che ne determinano lo stato di validità o meno, e precisamente:

% minima di campioni validi, cioè si verifica se la percentuale di campioni elementari validi che hanno concorso al calcolo della media, rispetto alla totalità dei campioni teoricamente acquisibili nella semiora è inferiore al 70%;

controllo soglia, cioè si verifica se la media stessa è compresa all'interno di un determinato range di valori;

controllo massimo scarto, cioè si verifica che la massima escursione dei campioni elementari validi che hanno concorso al calcolo della media sia compresa entro una soglia minima ed una soglia massima.

Una volta effettuata la correzione alle condizioni di riferimento, il software procede con la sottrazione dell'intervallo di confidenza, determinato in fase di QAL2/AST.

Nell'ambito delle prescrizioni autorizzative riteniamo opportuno che siano esplicitati i valori (o le modalità di calcolo) dei "gradienti" ovvero sia individuata l'entità delle differenze tra un dato validato e quello successivo tale da validare il secondo in quanto e se inferiore a un "determinato

valore". Occorre appunto che tale valore sia "determinato" ovvero espresso e non rimandato alla discrezionalità del gestore.

Si ritiene inoltre opportuno esplicitare nella autorizzazione che la sottrazione dell'intervallo di confidenza sarà quella determinata in fase QAL2/AST e non quella massima stabilita dalle norme vigenti (allegato 1, titolo III-bis, parte quarta Dlgs 152/06).

Per quanto concerne la individuazione del CSS di classe 4 "non conforme" "di prassi" codificato come CER 191212 secondo il proponente ciò determinerebbe l'"automatico" inserimento di questo codice aggiuntivo nella autorizzazione (come peraltro "prende atto" la Giunta Regionale).

E' pacifico che nella autorizzazione di un impianto di trattamento devono essere individuati le tipologie dei rifiuti autorizzati e ciò non può avvenire che mediante il corrispondente CER pertanto non vi sono "automatismi" di sorta.

Rileviamo comunque che l'affermazione del gestore (p. 25 delle integrazioni) secondo cui "anche il nuovo elenco dei CER introdotto con la Decisione UE 955/2014 attribuisce il CER 191210 al CDR ma non fornisce riferimenti univoci per i CSS" ha una spiegazione evidente : in Europa il CSS non è regolamentato nella forma in cui lo è in Italia con il DM 22/2013 ovvero con un decreto "EOW". Il decreto è finalizzato a determinare quando un rifiuto, divenendo combustibile nel caso di specie, esce dalla qualifica di rifiuto con l'ovvia conseguenza che non è più identificabile tramite un CER in quanto non è più un rifiuto.

Con riserva di presentare ulteriori note e osservazioni in relazione al proseguimento del procedimento.

Si richiede che ogni comunicazione in merito sia inviata al seguente indirizzo:

Associazione Mamme per la Salute e l'Ambiente Onlus via Terme 22, 86079 Venafro (IS)

Con salvezza di ogni diritto.

Distinti saluti.

Per l'Associazione Mamme per la Salute e l'Ambiente Onlus
Il Presidente

Prof.ssa Elisabetta Guarini

